3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 giugno 2005** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. **0370/Pres.**

Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche di cui all'art. 5 della legge regionale n. 13/2004 come sostituito dall'art. 30, comma 2, lettera *c)*, della legge regionale n. 18/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. **0371/Pres.**

Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap. Approvazione . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. **0372/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. **0373/Pres.**

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. **0374/Pres.**

Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 14/2002 «Disciplina organica dei lavori pubblici». Approvazione . . . . . Pag. 10

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005, n. **1.**

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati . . . . . Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005, n. **2**.

Disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera *h)*, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 . . . . . Pag. 15

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005, n. **3.**

Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'art. 37, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 . . . . . Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. **5.**

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. **6.**

Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana Pag. 20

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. **7.**

Gestione delle riserve ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne . . . . . Pag. 21

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 1º febbraio 2005, n. **2.**

Struttura organizzativa e dirigenza della presidenza della giunta regionale e della giunta regionale . . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. **3.**

Perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta «Parco del Monte Subasio» . . . . . Pag. 29

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2005, n. **1.**

Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25: «Disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche». . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2005, n. **2.**

Integrazione e modifica della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, ad oggetto: «Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale» . . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2005, n. **3.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005 . . . . . Pag. 30

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2005, n. **4.**

Disposizioni per il funzionamento dei gruppi consiliari - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, come modificata dalle leggi regionali 2 agosto 2002, n. 17, e 24 dicembre 2002, n. 43 . . . . . Pag. 30

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0370/Pres.

Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche di cui all'art. 5 della legge regionale n. 13/2004 come sostituito dall'art. 30, comma 2, lettera *c)*, della legge regionale n. 18/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1º dicembre 2004)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

Visti, in particolare, l'art. 5, della medesima legge regionale come modificato ed integrato dall'art. 30, comma 2, della legge, regionale n. 18 del 4 giugno 2004 il quale prevede l'istituzione del comitato regionale delle professioni non ordinistiche e l'art. 5, comma 5, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano fissate le modalità ed i criteri ai fini della designazione dei rappresentanti delle singole professioni da parte delle associazioni inserite nel registro di cui all'art. 4 della legge citata, sentita la competente commissione consiliare;

Visto il testo del regolamento di cui all' art. 5, comma 5, della legge regionale n. 13/2004 come sostituito dall'art. 30, comma 2, lettera *c)*, della legge regionale n. 18/2004, predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2795 di data 25 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle professioni non ordinistiche di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 come sostituito dall'art. 30, comma 2, lettera *c)*, della legge regionale n. 18 del 4 giugno 2004 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 novembre 2004

ILLY

Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle professioni non ordinistiche di cui all'art. 5 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni) come sostituito dall'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 18 del 4 giugno 2004.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni) come sostituito dall'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 18 del 4 giugno 2004, definisce le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle professioni non ordinistiche, di seguito denominato comitato, da parte delle associazioni inserite nel registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 2.

Designazione dei rappresentanti delle professioni non ordinistiche nel Comitato

1. Le associazioni delle professioni non ordinistiche inserite nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004 richiedono di essere rappresentate in seno al comitato, al servizio professioni e interventi settoriali presso la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro otto mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La richiesta di cui al primo comma deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e presentata, secondo la normativa fiscale vigente, a mano o inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al servizio professioni e interventi settoriali.

3. Entro sessanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione della richiesta, il servizio professioni e interventi settoriali richiede alle associazioni di cui al comma 1, di designare, per ciascuna delle professioni presenti nel registro, il nominativo del rappresentante regionale.

4. Entro sessanta. giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, le associazioni interessate provvedono alla designazione richiesta.

Art. 3.

Termini di presentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini del presente regolamento fa fede:

a) nel caso di presentazione a mano, il protocollo di arrivo al servizio professioni e interventi settoriali;

b) nel caso di inoltro con raccomandata con ricevuta di ritorno, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in questo caso la domanda è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 4.

Rinnovo del comitato

1. Ai fini della ricostituzione del comitato, sessanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica decorrente dal provvedimento di costituzione, le associazioni interessate presentano la richiesta di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 5.

Cause di non ammissibilità

1. Le richieste non sono ammissibili:

a) qualora risultino presentate fuori termine;

b) qualora non siano sottoscritte dal legale rappresentante.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente:* ILLY

05R0059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. **0371/Pres.**

Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1º dicembre 2004)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, (finanziaria 2002) ai sensi del quale l'amministrazione è autorizzata a concedere alle province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi, rilasciata dai comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;

Visto il «Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap» approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0391/Pres.;

Considerato che nella formulazione del citato regolamento si individuavano forme e ipotesi di finanziamento che avrebbero potuto risolversi in un mero vantaggio per la sola categoria dei tassametristi a discapito di un effettivo beneficio a favore delle persone disabili;

Preso atto che le province nel corso dell'istruttoria delle istanze presentate ai sensi del citato regolamento, hanno sollevato tutta una serie di problematiche applicative di non facile soluzione e tali da rendere incoerente il finanziamento pubblico con l'obbiettivo tutela perseguito dalla norma in riferimento;

Rilevato conseguentemente che solamente sostanziali modifiche a tale regolamento avrebbero potuto consentire una corretta applicazione e che, peraltro, si rendeva opportuno estendere la tutela anche alle altre persone ipovedenti e ciechi assoluti, in armonia con specifiche disposizioni normative intervenute successivamente alla data di adozione del regolamento in argomento, quali l'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 9/2004;

Ritenuto che, in funzione della consistenza delle modifiche necessarie sia opportuno pervenire all'abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0391/Pres. e di provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento nel quale:

sia prevista una graduazione dei contributi da assegnare in funzione delle tipologie di intervento applicate e dell'incidenza della trasformazione o dell'adeguamento del veicolo con riferimento al trasporto di portatori di handicap;

in sede di prima applicazione comunque siano fatte salve le domande già presentate a seguito dell'entrata in vigore del summenzionato regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0391/Pres.;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con cui si dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Visto il testo del regolamento in argomento, predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2916 del 29 ottobre 2004;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 novembre 2004

ILLY

Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dal comma 97 dell' art. 6 della legge regionale n. 3/2002 (legge finanziaria 2002), le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi, rilasciata dai comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento all'accesso e l'uso dei veicoli da parte delle persone disabili in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 2.

Individuazione interventi

1. Al fine di soddisfare la tutela di cui all' art. 1 sono oggetto di finanziamento le seguenti iniziative:

a) l'applicazione a bordo delle vetture di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti;

b) l'applicazione di tecnologie atte a favorire il trasporto di persone a ridotta capacità motoria.

Art. 3.

Criteri e priorità

1. I contributi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di persone disabili di cui all'art. 1 e alla tipologia di interventi di cui all'art. 2, sono concessi dalle amministrazioni provinciali secondo i seguenti criteri:

a) finanziamento del costo e dell'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, fino ad un importo di euro 2 mila;

b) finanziamento del costo e dell'installazione degli allestimenti asportabili che non richiedono modifiche strutturali del veicolo ma tali da garantire l'accesso e l'uso del veicolo stesso alle persone con ridotta capacità motoria, fino ad un importo di euro 4 mila;

c) finanziamento fino al 50% e con il limite massimo di euro 25 mila per interventi comprensivi della spesa di acquisto del veicolo e dell'allestimento di attrezzature fisse atte a favorire le persone con ridotta capacità motoria, il costo delle quali sia compreso tra euro 6 mila ed euro 8 mila;

d) finanziamento fino al 75% e con il limite massimo di euro 35 mila per interventi comprensivi della spesa di acquisto del veicolo e dell'allestimento di attrezzature che richiedono modifiche strutturali non reversibili, atte a favorire le persone con ridotta capacità motoria, il costo delle quali sia compreso tra euro 8 mila ed euro 12 mila;

e) finanziamento del costo e dell'installazione di attrezzature che richiedono modifiche strutturali non reversibili, il cui costo sia compreso tra euro 8 mila ed euro 12 mila su veicoli in servizio da non più di tre anni e per la cui modifica viene concesso un ulteriore finanziamento pari al 20% del valore di mercato del veicolo stesso.

2. Il finanziamento di cui alla lettera *a)* del comma 1 è cumulabile con qualsiasi altro finanziamento di cui alle lettere da *b)* ad *e)*.

3. In relazione agli interventi proposti, con le istanze all'uopo presentate, ai fini dell'assegnazione del contributo le amministrazioni provinciali applicano le seguenti priorità:

a) interventi che prevedono l'allestimento delle tecnologie per tutte le tipologie di disabilità di cui all'art. 2;

b) la maggiore percentuale d'incidenza del costo degli allestimenti rispetto al costo di acquisto del veicolo o al valore di mercato del veicolo in servizio.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, redatte in carta legale e sottoscritte dai titolari di licenze di taxi con autovettura, sono presentate alla provincia territorialmente competente entro il 31 gennaio di ogni anno. Le amministrazioni provinciali sono tenute ad esaminare le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione dei richiedenti il contributo ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 27/1996.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia della licenza taxi;

b) preventivo analitico di spesa per l'acquisto del nuovo veicolo compresi gli allestimenti previsti dall'art. 3 ovvero per gli interventi di trasformazione ed adeguamento, per le medesime finalità, del veicolo già in servizio;

c) per interventi di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell' art. 3 su veicoli in servizio, l'indicazionie della data d'immatricolazione e del valore di mercato del mezzo.

Art. 5.

Riparto delle risorse

1. In relazione alle istanze acquisite ai sensi dell'art. 4 ed applicati alle stesse i criteri e le priorità di cui all' art. 3, ciascuna provincia entro il 31 marzo di ogni anno presenta la domanda di finanziamento alla direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, servizio trasporto pubblico locale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa contenente il numero di richieste di concessione di contributo presentate;

b) scheda riassuntiva contenente l'elencazione degli interventi valutati ai sensi dell'art. 3;

c) graduatoria degli interventi da finanziare ai sensi del comma 3 dell'art. 3.

3. Entro il 31 maggio successivo la direzione centrale pianificazione, territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, in relazione alle risorse disponibili nell'esercizio di competenza procede al riparto tra le province sulla base delle domande dalle stesse presentate.

4. Qualora le risorse annualmente stanziate dal bilancio regionale non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare dei finanziamenti richiesti, in sede di riparto verranno ridimensionati gli importi presentati dalle province in misura proporzionale per ciascuna di esse alla rispettiva domanda, fino all'esaurimento delle risorse stesse.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 le province concedono i contributi ai beneficiari individuàti nella graduatoria di cui al comma 2, lettera *c)*, nei limiti fissati dall'art. 3 sino all'esaurimento delle risorse concesse come da riparto, assegnando l'ultima posta in misura inferiore rispetto a quella fissata dal citato art. 3 previa accettazione del beneficiario. In caso contrario tale posta residua sarà riutilizzata per il riparto dell'anno successivo con suo contestuale recupero per economicità della spesa nell'erogazione di quanto spettante alla provincia stessa.

Art. 6.

Concessione dei contributi

1. Le amministrazioni provinciali con il provvedimento di concessione del contributo fissano le modalità di erogazione e di rendicontazione dello stesso.

2. Con il provvedimento di cui al comma i dovrà altresì essere prescritto che i veicoli oggetto di contribuzione non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo senza la preventiva autorizzazione della amministrazione provinciale stessa. Eventuali richieste di alienazione anticipata rispetto al termine indicato dovranno essere adeguatamente motivate e, se accolte, comporteranno la restituzione alla amministrazione provinciale della parte di contributo corrispondente ad 1/5 del valore dello stesso per ciascuno degli anni residui.

3. Le eventuali somme recuperate ai sensi del comma 2 saranno riutilizzate analogamente a quanto previsto dal comma 5, dell'art. 5.

Art. 7.

Rendicontazione

1. Le province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate ed a presentare la relativa rendicontazioni ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione. A tale rendicontazione sarà allegata la dichiarazione di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 3.

2. La rendicontazione di eventuali somme non utilizzate o recuperate ai sensi rispettivamente dell'art. 5, comma 5, e dell'art. 6, comma 3, dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 8.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0391/Pres. (legge regionale n. 3/2002, art. 6, comma 97. Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap. Approvazione).

Art. 9.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, ai soli fini del riparto delle risorse finanziarie relative agli esercizi 2003 e 2004, le domande di finanziamento, presentate dalle province ai sensi del regolamento di cui all'art. 8, mantengono la loro validità in relazione agli importi richiesti, che sono assegnati ed erogati alle stesse entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In relazione all'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1 le province, ai fini della concessione dei relativi contributi devono richiedere ai beneficiari finali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di emissione del provvedimento di concessione ed erogazione di cui al comma 1, la conferma del contributo richiesto se compatibile con le previsioni dell'art. 3, ovvero la presentazione di una nuova istanza sostitutiva della precedente e coerente con tali previsioni, pena la corrispondente archiviazione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente:* ILLY

05R0060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. **0372/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1º dicembre 2004)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

Visti, in particolare, l'art. 4, della medesima legge regionale il quale prevede l'istituzione del Registro delle associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche ed il comma 4 del medesimo articolo, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano fissati i criteri e le modalità per l'inserimento delle associazioni che ne facciano richiesta alla direzione competente, sentita la competente commissione consiliare;

Visto il testo del regolamento di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 13/2004, predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2796 di data 25 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 novembre 2004

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni).

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'inserimento delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche a carattere regionale, di seguito denominate associazioni, nel Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni) e definisce altresì le modalità per la tenuta, la revisione e la pubblicità del Registro stesso.

Art. 2.

Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche

1. Il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito denominato Registro, è cartaceo.

2. Nel Registro sono inserite le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, contraddistinte da un numero d'ordine.

3. Nel Registro, distintamente per ciascuna associazione, sono indicati:

a) la denominazione;

b) la sede legale;

c) il nome del soggetto legittimato a richiedere l'inserimento;

d) la data dell'atto costitutivo;

e) lo scopo dell'associazione;

f) il cognome, nome e codice fiscale del presidente e degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;

g) ogni eventuale modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, la sostituzione del presidente e degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;

h) la data di inserimento corrispondente al decreto del Presidente della Regione.

Art. 3.

Soggetti ammessi a presentare domanda

1. Possono presentare domanda di inserimento nel Registro le associazioni liberamente costituite che hanno sede legale e operano nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1 L'associazione presenta al servizio professioni e interventi settoriali presso la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca una domanda sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo la normativa fiscale vigente e conforme al modulo predisposto dagli uffici, corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo;

b) copia autenticata dello statuto;

c) copia autenticata del codice deontologico (solo nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto non contengano analoghe disposizioni);

d) copia autenticata del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda; nel caso si tratti di associazione costituitasi da meno di un anno la stessa deve dichiarare di adottare una contabilità in modalità ordinaria e presentare un piano programmatico che relazioni sulle attività intraprese o da intraprendere corredato dalle previsioni economico-finanziarie;

e) relazione sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi della vigente normativa in tema di dichiarazioni sostitutive, relativa al periodo di operatività dell'associazione a partire dalla sua costituzione.

2. La domanda può essere presentata a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5.

Requisiti per l'inserimento

1. Può essere inserita nel Registro unicamente l'associazione il cui atto costitutivo o statuto indichi espressamente:

a) la denominazione;

b) la sede legale;

c) lo scopo;

d) l'assenza di fini di lucro;

e) la titolarità in capo agli associati del titolo di studio corrispondente almeno al diploma di scuola media superiore o ad altro titolo professionale legalmente riconosciuto ovvero la qualificazione acquisita dall'esperienza maturata nel settore di appartenenza mediante una attivià continuativa di almeno cinque anni ovvero il superamento di un esame di ammissione;

f) l'esistenza di adeguate procedure di valutazione degli associati ad opera di una struttura organizzativa interna;

g) la previsione di un periodico aggiornamento professionale;

h) le modalità di esercizio della professione ai fini della garanzia della qualità del servizio;

i) l'esclusione di ogni forma di discriminazione personale nei confronti di chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività professionale considerata;

j) la tutela degli interessi dell'utente;

k) le disposizioni relative alla deontologia professionale o il richiamo alla medesima;

l) la vigilanza sull'obbligo degli associati di attenersi alle regole deontologiche previste o richiamate con la previsione di adeguate sanzioni, proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;

m) la titolarità di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

n) la democraticità dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative e l'uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati;

o) le modalità di formazione del bilancio consuntivo;

p) le modalità di scioglimento dell'associazione.

Art. 6.

I n s e r i m e n t o

1. Il servizio professioni e interventi settoriali è competente a verificare la completezza della documentazione allegata e l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5.

2. Qualora il servizio ravvisi ragioni ostative all'inserimento ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di protocollo in entrata della presentazione della domanda presentata a mano ovvero inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno ne dà motivata comunicazione ai richiedenti i quali, nei successivi quindici giorni, possono presentare memorie e documenti.

3. Se l'associazione non presenta le integrazioni richieste, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime, il servizio comunica un provvedimento motivato di diniego dell'inserimento.

4. A seguito del decreto del Presidente della Regione di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 13/2004, il servizio competente provvederà ad iscrivere l'associazione nell'apposito Registro comunicando alla medesima l'avvenuto inserimento.

5. Il servizio professioni e interventi settoriali può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli anche a campione sul mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'inserimento dell'associazione nell'apposito Registro.

Art. 7.

Obblighi delle associazioni inserite

1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'associazione inserita nel Registro:

a) presenta a mano o inoltra con raccomandata con ricevuta di ritorno copia autenticata dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;

b) invia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante che attesta la permanenza dei requisiti relativi all' inserimento previsti dall' art. 5.

2. L'associazione costituita da meno di un anno presenta in ogni tempo copia autenticata del primo bilancio consuntivo approvato.

3. Ogni modifica riguardante i requisiti di cui all'art. 5 deve essere comunicata dall'associazione entro trenta giorni da che essa è stata posta in essere.

Art. 8.

Disposizioni in materia di presentazione della documentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purchè pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2. È ammessa una deroga all'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento nell'ipotesi di ragioni debitamente motivate e comprovate.

Art. 9.

Pubblicità del Registro

1. L'elenco delle associazioni è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione nel mese di gennaio di ogni anno.

Art. 10.

Cancellazione dal registro

1. La cancellazione dal Registro è disposta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale e su proposta dell'assessore competente:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 5;

b) su espressa richiesta redatta secondo la vigente normativa fiscale in materia e sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente:* ILLY

05R0061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. **0373/Pres.**

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

Visti, in particolare, l'art. 9, comma 1, della medesima legge regionale il quale prevede la concessione di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale e l'art. 12, comma 1, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano stabiliti le misure, i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall'art. 9, comma 1, sentita la competente commissione consiliare;

Visto il testo del regolamento di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 13/2004, predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2797 di data 25 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 novembre 2004

ILLY

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, prevista dall'art. 9 della legge regionale citata.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per ufficio competente: il servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la direzione centrale lavoro, professioni, università e ricerca;

b) per data di inizio dell'attività professionale: la data del primo rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'agenzia delle entrate territorialmente competente, comunque non anteriore al 14 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004. Tale data non vale per i soggetti indicati all'art. 3, comma 2, lettera *c)*.

Art. 3.

Beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i prestatori di attività professionali ordinistiche e i prestatori di attività professionali non ordinistiche che siano iscritti a un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004 e che abbiano iniziato la propria attività successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.

2. Sono ammessi al beneficio unicamente i soggetti che:

a) hanno la residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, primo periodo, successivamente al 14 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004;

c) hanno già esercitato, a differenza di quanto previsto dalla lettera *b)*, un'attività professionale come collaboratori presso altri studi e ne attivano uno proprio successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004 a condizione che il volume di affari riferito all'attività precedentemente svolta, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superi l'importo di 18.000,00 euro, con esclusione di coloro che hanno svolto tale attività in collaborazione con il coniuge, i parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo;

d) svolgono l'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale;

e) svolgono attività esclusivamente libera e professionale, non fanno parte di studi associati o di società di professionisti e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part time), collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone e di società di capitali;

f) sono regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile nel caso di prestatori di attività professionali ordinistiche;

g) sono aderenti a una associazione inserita nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004 nel caso di prestatori di attività professionale non ordinistiche;

h) non superano i quarant'anni di età alla data di inizio dell'attività, ovvero, nell'ipotesi in cui superino i quarant'anni di età, risultino essere iscritti nelle liste di mobilità.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo ad eccezione del requisito dell'età.

Art. 4.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti le spese relative all'avvio ed al funzionamento di un'attività professionale per i primi tre anni di esercizio.

2. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per analisi di fattibilità e consulenza relative alla conoscenza del mercato ed alla valutazione della validità finanziaria ed economica dell'attività intrapresa;

b) spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività;

c) spese per l'acquisizione di beni strnmentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche strettamente connesse all'attività esercitata;

d) spese per abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché spese per l'acquisto dei software necessari allo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di un sito web.

3. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto, cellulari.

4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso, di trasporto, di imballaggio e di eventuali altre imposte.

5. Non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 5.

Computo dei termini

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.

Art. 6.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato ad ogni singolo soggetto non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

Art. 7.

Disposizioni procedurali per la presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate all'ufficio competente, prima dell'avvio del programma di spesa di cui all'art. 4 del presente regolamento, su apposito modello e secondo la normativa fiscale vigente, per una sola volta nell'arco del triennio.

2. Il triennio decorre dalla data del primo rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per coloro che iniziano l'attività professionale in forma individuale per la prima volta. Per i soggetti indicati all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, il triennio decorre dalla data dichiarata dagli interessati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 18 dicembre 2000.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento sottoscritta dall'interessato;

b) preventivo analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 2;

c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

d) fotocopia dell'atto di rilascio del numero di partita I.V.A.;

e) *curriculum vitae* del richiedente sottoscritto dal medesimo.

4. Non sono ammesse a contributo le domande presentate successivamente alla scadenza del termine di un mese decorrente dalla data di conclusione del triennio di attività di cui al comma 2.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento.

2. L'istruttoria si conclude entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, il servizio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.

5. Alla conclusione dell'istruttoria l'ufficio competente comunica all'interessato:

a) la concessione del finanziamento;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;

c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.

6. L'ufficio competente, contestualmente alla comunicazione della concessione del contributo richiede al beneficiario una dichiarazione, resa. ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, riguardante il rispetto della normativa concernente gli aiuti «*de minimis*».

Art. 9.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 25% delle spese ammissibili nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 10.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10.

Disposizioni procedurali per l'erogazione del contributo

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare gli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione.

2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori sei mesi.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, una relazione illustrativa sugli interventi realizzati, sottoscritta dall'interessato, corredata dalla relativa documentazione di spesa, unitamente ad una nuova dichiarazione riguardante eventuali aiuti «*de minimis*» allo stesso concessi.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'art. 7, comma 3, lettera *b)*.

5. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. Le spese sostenute possono riguardare solo beni nuovi. A tale scopo sulla documentazione di spesa deve essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica».

8. L'ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

9. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, il servizio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.

10. L'ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 11.

Disposizioni per l'erogazione dei contributi in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.

3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 12.

Disposizioni per la presentazione di documentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 13.

Vincolo destinazione dei beni

1. Il professionista beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto.

2. Il professionista beneficiario invia annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

Art. 14.

Cause di rideterminazione del contributo

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:

a) quando il contributo da erogare comporta il superamento della soglia «*de minimis*»;

b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'art. 9, comma 2 e di quello previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *b)*.

Art. 15.

Domande inevase

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 16.

Decadenza e revoca

1. L'ufficio competente provvede all'adozione dei provvedimenti di revoca ovvero di decadenza con conseguente obbligo di restituzione del contributo qualora:

a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 10, commi 1 e 2;

b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;

c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, ad eccezione del requisito dell'età;

e) non venga rispettato il vincolo di destinazione dei beni mobili di cui all'art. 13.

Art. 17.

Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 18.

M o d u l i s t i c a

1. L'ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente regolamento.

Art. 19.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate al Servizio competente su apposito modello decorsi due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I professionisti aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche già liberamente costituitesi possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento nel registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il Presidente:* ILLY

05R0073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. **0374/Pres.**

Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 14/2002 «Disciplina organica dei lavori pubblici». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 20 che prevede che in caso di procedura ristretta per lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria, l'Amministrazione aggiudicatrice può fissare nel bando di gara il numero dei concorrenti da invitare tra un minimo di dieci ed un massimo di trenta candidati;

Visto l'art. 20, comma 2 della precitata legge regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che l'amministrazione aggiudicatrice proceda alla scelta delle imprese da invitare, qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando di gara, sulla base di criteri stabiliti da un apposito regolamento tipo regionale che tengono conto della migliore idoneità economico fmanziaria, tipologica ed organizzativo dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Vista la circolare SG/4 del 3 maggio 2001;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionalen. 2744 del 25 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici"» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 novembre 2004

Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2 delle legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, «Disciplina organica dei lavori pubblici» costituisce il regolamento tipo per la disciplina della procedura di aggiudicazione di lavori pubblici di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta per tutte le amministrazioni aggiudicatrici del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Numero e scelta dei concorrenti

1. L'amministrazione aggiudicatrice fissa nel bando di gara il numero dei concorrenti da invitare tra un minimo di dieci ed un massimo di trenta.

2. Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero indicato nel bando di gara, la scelta dei concorrenti avviene in base a criteri di idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto a tipologia ed entità dei lavori da realizzare.

3. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale.

Art. 3.

Criteri per la selezione

1. Le imprese sono selezionate secondo i seguenti criteri:

a) idoneità economico-finanziaria, determinata sulla base della cifra di affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta, realizzata nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando;

b) idoneità tipologica, determinata sulla base dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente, di cui al bando stesso. In caso di lavori che presentino particolare complessità tecnica, l'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara il possesso di idonee attrezzature;

c) idoneità organizzativo-dimensionale determinata sulla base del rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra di affari relativa al quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando.

2. Ogni criterio di selezione è composto dagli elementi di valutazione indicati nella tabella *A*.

Art. 4.

Accertamento e valutazione dei requisiti

1. L'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara la presentazione di apposite dichiarazioni, rese ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestanti le idoneità di cui all'art. 3.

Art. 5.

G r a d u a t o r i a

1. L'amministrazione aggiudicatrice provvede:

a) ad attribuire a ciascun concorrente un punteggio risultante dalla somma dei punteggi assegnati in applicazione della tabella di cui all'art. 3;

b) a formare la graduatoria dei candidati, in ordine decrescente di punteggio complessivo;

c) ad invitare alla gara i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria.

2. In caso di parità di punteggio, l'amministrazione aggiudicatrice dà preferenza nella graduatoria al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'art. 3, lettera *b)*; in caso di ulteriore parità di punteggio l'amministrazione dà preferenza al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'art. 3, lettera *c)*; in caso di ulteriore parità di punteggio viene data preferenza al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione al criterio previsto all'art. 3, lettera *a)*; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 6.

Associazione temporanea di imprese

1. Nel caso di associazione temporanea di imprese la determinazione dei criteri di cui all'art. 3, fermi restando i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la esecuzione di lavori ed opere pubbliche, avviene nel seguente modo:

a) per le associazioni temporanee orizzontali, ai fini della determinazione dei criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, vengono considerati la cifra di affari in lavori e l'importo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente con riferimento al raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini della determinazione del criterio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, si considera la situazione della sola impresa capo-gruppo;

b) per le associazioni verticali, al fine della determinazione del criterio previsto all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, viene considerata la cifra di affari del raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini dei criteri indicati all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, si considera la situazione della sola impresa capogruppo.

Art. 7.

Consorzi di imprese

1. Le disposizioni dell'art. 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai consorzi di imprese di cui all'art. 2602 del codice civile, nonchè ai consorzi ammessi a partecipare alle gare ai sensi della normativa statale.

Art. 8.

Disposizione finale

1. Il presente regolamento si applica alla Regione e agli enti regionali, nonché fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.

2. Fermo restando il punteggio massimo di quindici punti, attribuito ad ogni singolo criterio di selezione e di cui alla tabella *A*, le altre amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 possono prevedere nei propri regolamenti variazioni fino ad un massimo di 2 punti per ciascun elemento di valutazione.

Visto, *il Presidente:* ILLY

(Omissis).

05R0074

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005, n. **1.**

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 9 del 1º marzo 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati.

Art. 2.

Caratterizzazione del sito

1. Il comune verifica le condizioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) e con ordinanza ingiunge al responsabile dell'inquinamento la redazione di un piano della caratterizzazione dell'area.

2. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda, il comune richiede al proprietario del fondo di procedere alla redazione del piano della caratterizzazione indicando un termine entro cui provvedere.

3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provvedano nel termine assegnato, e non vi e un soggetto interessato, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, il comune procede alla redazione del piano della caratterizzazione.

4. Redatto il piano della caratterizzazione, il comune procede alla sua approvazione secondo le procedure di cui all'art. 10, comma 4, del decreto ministeriale n. 471/1999 e fissa un termine per la sua esecuzione da parte del soggetto responsabile dell'inquinamento o del proprietario del sito o del soggetto interessato ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999.

5. Le spese sostenute per la redazione del piano della caratterizzazione e per l'esecuzione delle indagini in esso previste possono essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato dall'art. 7, comma 1 ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonchè a privilegio generale mobiliare.

Art. 3.

Progetto preliminare e definitivo di bonifica

1. Il comune ingiunge al responsabile dell'inquinamento di redigere il progetto preliminare e successivamente il progetto definitivo.

2. Qualora il proprietario dell'area o il responsabile dell'inquinamento non provvedano a presentare il progetto preliminare ed il successivo progetto definitivo di bonifica, e non vi e un soggetto interessato, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, il comune procede alla redazione dei progetti medesimi.

3. Redatto il progetto preliminare ed il progetto definitivo, il comune procede alla loro approvazione secondo le procedure di cui all'art. 10, commi 5 e 9 del decreto ministeriale n. 471/1999.

4. Le spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo possono essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato all'art. 7, comma 1, ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 17, comma 11, del decreto legislativo n. 22/1997, nonché a privilegio generale mobiliare.

Art. 4.

Procedura di esproprio

1. Approvato il progetto definitivo di bonifica, il comune diffida il responsabile dell'inquinamento ad eseguire le operazioni di bonifica così come autorizzate.

2 Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non abbia provveduto entro il termine assegnato, il comune richiede al proprietario del fondo di dare attuazione al progetto definitivo indicando un termine entro cui provvedere, avvertendolo che, qualora non provveda, il comune può procedere all'esproprio dell'area ai fini dell'art. 21 della legge regionale n. 26/2003.

3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provvedano nel termine assegnato e non vi è un soggetto interessato ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, il comune, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997 ovvero dall'art. 14 del decreto ministeriale n. 471/1999, provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi di bonifica, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del presente regolamento, ovvero procede ad avviare la procedura di cui all'art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale n. 26/2003.

4. Il comune procede all'esproprio delle aree da bonificare, nel rispetto del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e delle leggi regionali in materia.

Art. 5.

Procedura a evidenza pubblica di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 26/2003

1. Il comune, ad avvenuta espropriazione dell'area, procede all'indizione della gara a evidenza pubblica di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 26/2003, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici o dei servizi, al fine dell'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di bonifica.

2. Il bando di gara, oltre agli elementi previsti dalle leggi sopra richiamate, indica le spese ed i costi di cui l'affidatario deve farsi carico, comprensivi dell'indennità e dei costi d'esproprio e delle spese sostenute per la redazione delle fasi progettuali e l'esecuzione della caratterizzazione.

3. Nel bando di gara sono indicati altresì gli elementi utili a garantire quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 26/2003.

Art. 6.

Oggetto e, misura del finanziamento regionale

1. Ai fini di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate, la Regione può concedere, alle condizioni di cui all'art. 7 e per gli interventi di cui al presente articolo, contributi a favore dei comuni i quali provvedano d'ufficio a realizzare le operazioni previste dall'art. 17, comma 9, del decreto-legge n. 22/1997.

2. Sono oggetto di finanziamento i seguenti interventi per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997 ovvero all'art. 14 del decreto ministeriale n. 471/1999:

a) gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente alle condizioni di cui all'art. 9, comma 4;

b) gli interventi di caratterizzazione dell'area alle condizioni di cui all'art. 9, comma 5;

c) la progettazione degli interventi, redatti nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 471/1999, alle condizioni di cui all'art. 9, comma 6.

3. Sono altresì oggetto di finanziamento gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza secondo le condizioni di cui all'art. 8, comma 9.

4. Il finanziamento e concesso nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 7.

Soggetti ammessi a finanziamento

1. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti contaminati di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 6, comma 2, lettere *b)* e *c)*, secondo le priorità stabilite dai requisiti e i dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958 (Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, indicante le priorità di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio nazionale).

2. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti contaminati di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*, secondo le priorità stabilite dai requisiti e dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958, che abbiano esperito infruttuosamente la procedura di cui all'art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale n. 26/2003, ovvero che si trovino nell'impossibilità giuridica di dar seguito alla procedura di evidenza pubblica.

3. Possono altresì accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti per i quali è necessaria l'adozione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, a carico del soggetto obbligato per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 8.

Programmazione finanziaria

1. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di finanziamento, in coerenza con la disponibilità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.

2. Nella programmazione economico-finanziaria, la Regione assume come prioritaria l'assegnazione di contributi per il completamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 6, comma 2, già iniziate ed individuate nella programmazione finanziario-contabile relativa ai precedenti esercizi finanziari.

3. Per quanto riguarda i nuovi interventi e le nuove attività, la programmazione economico-finanziaria, è approvata dalla giunta regionale sulla base delle priorità indicate dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate; le relative istanze di finanziamento, corredate dai documenti previsti dagli articoli 9 e 10, devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno, ai fini della loro istruttoria, per l'aggiornamento del piano regionale stralcio e per l'eventuale ammissione a finanziamento nell'esercizio finanziano successivo alla trasmissione dell'istanza.

4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute entro la data del 30 giugno è determinato al 31 dicembre dello stesso anno.

5. Le istanze di cui al comma 3 che pervengano dopo la data del 30 giugno sono valutate nella programmazione economico-finanziaria relativa al secondo esercizio finanziario successivo alla richiesta di contributo.

6. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute dopo la data del 30 giugno è determinato al 31 dicembre dell'anno successivo.

7. La deliberazione di programmazione economico-finanziaria riportante gli interventi ammessi a finanziamento per l'esercizio finanziario di riferimento, e approvata dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo all'istruttoria esperita.

8. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 6, comma 2, sia prevista in più anni, la programmazione economico-finanziaria è approvata dalla giunta regionale, sulla base delle previsioni dei fabbisogni di cassa di cui all'art. 10.

9. La concessione dei finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all'art. 6, comma 3, è subordinata alla capacità di bilancio sul pertinente capitolo, in considerazione del numero delle istanze pervenute e alla loro quantificazione.

Art. 9.

Istanza e documentazione amministrativa

1. L'istanza per ottenere il finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 6, comma 2, è indirizzata alla competente direzione generale della giunta regionale ed indica la motivazione della richiesta di finanziamento, l'importo da ammettere a finanziamento comprensivo di I.V.A., nonché le ragioni dell'impossibilità per il comune di far fronte alle spese necessarie con fondi propri.

2. Qualora l'istanza non sia completa della documentazione amministrativa e progettuale richiesta, la Regione chiede al comune l'integrazione della documentazione, indicando il termine entro il quale l'integrazione deve avvenire, a pena di decadenza.

3. È facoltà degli uffici regionali preposti all'istruttoria, chiedere al comune ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione integrativi in relazione all'ammissibilità a finanziamento dell'istanza pervenuta.

4. L'istanza di finanziamento relativa agli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999;

b) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi;

c) copia conforme del verbale della commissione di gara di cui all'art. 21 della legge regionale n. 26/2003, accompagnato dalla comunicazione degli estremi di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nella Gazzetta ufficiale Europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla dichiarazione del comune che attesti di aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 21 citato, solo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, o relazione motivata riportante l'impossibilità di diritto di dar seguito alla procedura ad evidenza pubblica, per garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi ed il congruo utile d'impresa;

d) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato;

e) scheda descrittiva del sito, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

5. L'istanza di finanziamento per l'attività di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)* e corredata, oltre che dal progetto di cui all'art. 10, comma 1, dalla seguente documentazione:

a) atto di approvazione del piano di caratterizzazione e autorizzazione degli interventi previsti;

b) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999;

c) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi;

d) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato;

e) atto di impegno del comune di procedere alla costituzione presso la conservatoria dei registri immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare;

f) scheda descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

6. L'istanza di finanziamento per l'attività di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)* e corredata, oltre che dal progetto di cui all'art. 10, comma 1, dalla seguente documentazione:

a) atto di approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi previsti;

b) determina comunale di incarico del progettista;

c) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999;

d) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi;

e) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato;

f) atto di impegno del comune di procedere alla costituzione presso la conservatoria del registri immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare;

g) atto di impegno redatto dal comune di procedere legalmente per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'illecito e del proprietario dell'area in virtù del privilegio speciale immobiliare;

h) scheda descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

7. L'istanza per l'ammissione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 6, comma 3, indirizzata alla competente direzione generale della giunta regionale, indica la motivazione della richiesta di finanziamento, l'impossibilità per il comune di supportare le spese sostenute, nonché l'importo delle spese effettuate d'ufficio per la messa in sicurezza d'emergenza, ed e corredata da:

a) documentazione probatoria circa l'assunzione da parte del comune delle spese effettuate, corredata dalle determinazioni comunali di impegno e dalle fatture;

b) dichiarazione di avvio delle procedure per la costituzione dell'onere reale e del privilegio speciale immobiliare relative al sito contaminato;

c) inserimento del sito nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 17 del decreto ministeriale n. 471/1999.

8. La documentazione di cui al comma 7 non sostituisce o modifica quanto disposto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 471/1999, alla cui ottemperanza è comunque tenuto il comune intervenuto in danno al soggetto obbligato.

Art. 10.

Documentazione progettuale

1. Per l'ammissione al finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 6, comma 2, l'istanza di finanziamento è altresì corredata dagli elaborati progettuali, da redigersi in conformità alle disposizioni dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 471/1999 fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 17, comma 1, lettera *h)* della legge regionale n. 26/2003.

2. Il piano di caratterizzazione presentato a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di caratterizzazione e il progetto definitivo/esecutivo, presentato a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente è corredato dal quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatto con la previsione dei fabbisogni di cassa occorrenti previsti dal programma temporale degli interventi.

3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi comporti una attività pluriennale, le previsioni dei fabbisogni di cassa devono essere riferite e distinte per ogni esercizio finanziario.

4. Per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza è fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del decreto ministeriale n. 471/1999.

Art. 11.

Spese non ammesse a finanziamento

1. Non sono ammesse a finanziamento:

a) le spese relative alle indagini preliminari e ad eventuali interventi effettuati, propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 471/1999;

b) le spese relative alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, effettuate ai fini dell'accertamento del superamento o del pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 471/1999;

c) le spese relative alle attività di riqualificazione e recupero paesaggistico del sito che non interagiscono con le opere di salvaguardia e di tutela dello stato qualitativo delle matrici ambientali così come definito dagli obiettivi di bonifica approvati nel progetto definitivo;

d) le spese non direttamente connesse alle attività di cui all'art. 6;

e) le spese relative all'indizione e all'aggiudicazione dell'appalto in capo al comune committente dell'intervento di bonifica;

f) gli onorari spettanti a terzi per ricorsi legati alle procedure di affidamento dei lavori/servizi;

g) le spese relative a pareri legali in merito a controversie derivanti dalle determinazioni assunte per l'appalto e per l'esecuzione del contratto;

h) le spese per le consulenze;

i) le spese per il patrocinio legale;

j) il compenso accessorio al responsabile del procedimento tecnico-amministrativo in carico al comune;

k) le spese dell'esproprio ed ogni altra spesa o costo posti a carico dell'affidatario;

l) le spese per le procedure a evidenza pubblica di cui all'art. 21 della legge regionale n. 26/2003.

Art. 12.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione di quanto disposto all'art. 6, comma 2, sono assunti dal dirigente dell'unità organizzativa competente, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, esperita dagli uffici preposti e secondo la programmazione economico-finanziaria deliberata dalla giunta regionale di cui all'art. 8.

2. L'erogazione delle somme impegnate per l'esecuzione degli interventi, è disposta, secondo le procedure di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), in ottemperanza al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera *e)* della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), sulla base della presentazione della documentazione probatoria circa la necessità dell'utilizzo della quota assegnata, così come indicata nel programma degli interventi presentato per l'assunzione dell'impegno di spesa.

3. A tal fine il comune presenta un rendiconto, producendo la documentazione probatoria, costituita:

a) per i lavori, da:

1) stato di avanzamento lavori;

2) determina comunale di assunzione di impegno;

3) certificato di pagamento;

4) fattura.

b) per le spese diverse, da:

1) determina comunale di incarico;

2) certificato di pagamento;

3) fattura o parcella.

4. La trasmissione della documentazione per l'erogazione delle spese relative alla prima quota del fabbisogno di cassa, è accompagnata dalla documentazione relativa all'appalto lavori/servizi esperito, costituita dagli atti di gara, dal contratto, dall'assegnazione lavori e dal certificato di inizio lavori.

5 Nel caso in cui l'espletamento dell'appalto dei lavori/servizi comporti una revisione del quadro economico, ovvero del progetto esecutivo, lo stesso è trasmesso alla Regione unitamente ai nuovi fabbisogni di cassa occorrenti, previsti dal nuovo cronoprogramma degli interventi.

6. Nel caso di interventi che prevedano un finanziamento pluriennale, i ritardi alla realizzazione ed all'avanzamento degli stessi così come riportati nelle cronoprogramma degli interventi, può comportare una modifica degli importi oggetto di impegno riferiti al singolo esercizio finanziario, in relazione alla disponibilità di bilancio.

7. Le somme impegnate e non liquidabili costituiscono economia di spesa ed il loro utilizzo per eventuali spese sopravvenute, non inserite nel quadro economico oggetto di impegno possono essere liquidate al soggetto beneficiario contestualmente alla formale autorizzazione da parte dell'ente concedente, previa rendicontazione e verifica dello stesso sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'intervento effettuato.

8. Ai fini dell'erogazione del contributo impegnato per le attività di progettazione degli interventi il comune trasmette:

a) copia della fattura emessa dal progettista incaricato;

b) determina di assunzione di impegno di spesa.

9. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, sono assunti dal dirigente dell'unità organizzativa competente, contestualmente all'erogazione del contributo richiesto, sulla base di quanto disposto dall'art. 8, comma 9.

Art. 13.

Nonne speciali per la dismissione di serbatoi interrati

1. Nel caso di dismissione di serbatoi interrati ad uso commerciale o industriale, con esclusione di quelli connessi ad impianti di riscaldamento di locali, il proprietario ha l'obbligo di comunicare la cessazione d'uso al comune competente per territorio.

2. La comunicazione è inoltrata entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione d'uso e corredata da una relazione riportante le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'impianto stesso, comprese le tubazioni connesse, nonché la descrizione delle operazioni necessarie per l'accertamento dell'eventuale inquinamento delle matrici ambientali.

3. Gli interventi di risanamento dei serbatoi di cui al comma 1 possono essere effettuati previo accertamento dell'inquinamento delle matrici ambientali e l'esecuzione delle eventuali operazioni di bonifica.

Art. 14.

Revoca finanziamenti

1. La Regione provvede alla revoca del finanziamento impegnato se:

a) al termine dell'esercizio finanziario nel quale è stato assunto l'impegno, non risultino avviate le procedure per l'appalto dei lavori servizi;

b) non venga dato inizio ai lavori previsti dal progetto entro i successivi tre mesi dalla data di assegnazione dei lavori;

c) si riscontri difformità o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa.

2. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, la revoca non può essere disposta se il ritardo dipende da provvedimento del giudice che incide sulla procedura disciplinata dal presente regolamento.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione.*

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 28 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1173 del 16 febbraio 2005.

05R0315

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005, n. **2**.

Disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera *h),* della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

(Pubblicato nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 9 del 1º marzo 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, al fine di favorirne l'effettuazione, individua le tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione e stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro esecuzione, ai sensi all'art. 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) e all'art. 17, comma 1, lettera *h)* della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

Art. 2.

Interventi soggetti al presente regolamento

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 471/1999, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale senza la preventiva autorizzazione, prevista all'art. 10 del decreto ministeriale n. 471/1999, sono ammessi, ad opera dei soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) quando risultano soddisfatti tutti i requisiti indicati dal capo II e secondo le modalità e i criteri specificati dal capo III.

Capo II

REQUISITI

Art. 3.

Requisiti amministrativi

1. Il soggetto che intende procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al presente regolamento deve trasmettere al comune, alla provincia ed alla Regione, nonchè agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro i termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, la comunicazione completa, redatta secondo i modelli riportati negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 deve altresì comunicare al comune, alla provincia ed alla Regione, nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro il termine di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 471/1999, gli interventi di messa in sicurezza adottati o in fase di esecuzione, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3 del presente regolamento e corredati da idonea documentazione tecnica.

3. La realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale è in ogni caso subordinata al rilascio di autorizzazioni, concessioni, concerti, nulla osta, pareri ed altri atti di assenso comunque denominati, previsti ad altri fini dalla legislazione vigente.

Art. 4.

Requisiti relativi all'area interessata dall'intervento

1. L'area da sottoporre a bonifica deve essere inclusa nei confini del territorio di un solo comune.

2. Nel caso in cui la contaminazione ricada ad una distanza inferiore a dieci metri dalle sponde o dal piede degli argini dei corsi d'acqua, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 97 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e acquisito specifico parere da parte dell'amministrazione competente.

3 Qualora in fase di realizzazione degli interventi venissero a mancare i requisiti previsti o si riscontrasse la contaminazione delle acque sotterranee, o dei corsi d'acqua superficiali, sono adottate le procedure previste all'art. 10 del decreto ministeriale n. 471/1999.

Art. 5.

Requisiti relativi alle caratteristiche delle sostanze inquinanti

1. Gli interventi di bonifica e ripristino possono essere effettuati solo in assenza di pericoli di esplosione ed in ambienti contraddistinti da assenza di apprezzabili valori di esplosività o infiammabilità.

2. Gli interventi possono essere effettuati solo per quelle sostanze contaminanti il suolo indicate nell'allegato 4 del presente regolamento, ossia che hanno un limite di concentrazione superiore o uguale a due mg/Kg nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 471/1999.

3. In caso di asportazione dei terreni inquinati, il volume di terreno massimo da asportare e di cento metri cubi.

Capo III

Modalità, criteri e procedure degli interventi

Art. 6.

Disposizioni procedurali

1. Entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla situazione di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori limite accettabili della contaminazione dei suoli, o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999, il soggetto che intende procedere alla bonifica per gli interventi di cui all'art. 1 è tenuto a trasmettere al comune:

a) a dichiarazione di esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;

b) il progetto definitivo di bonifica redatto secondo i criteri progettuali di cui all'art. 7.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto il comune può richiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori o impedire l'esecuzione degli stessi, se i lavori non rispettano i criteri stabiliti dal presente regolamento.

3. Il tempo necessario per realizzare gli interventi di bonifica non può essere superiore a trenta giorni.

4. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori deve trasmettere a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti per territorio la relazione di cui all'art. 8.

Art. 7.

Criteri progettuali

1. Il progetto presentato deve essere firmato da un professionista abilitato e deve contenere i seguenti documenti:

a) risultati delle analisi chimico-fisiche e di ogni altro tipo, già effettuate sul sito, descrivendo il metodo di campionamento, la localizzazione dei punti e le metodiche analitiche;

b) corografla dell'area di intervento prodotta sulla base topografica tecnica regionale (scala 1:10.000);

c) piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento;

d) estratto cartografico dello strumento urbanistico vigente;

e) estratto catastale con evidenziati i mappali, anche parzialmente, ricadenti sull'area;

f) eventuali atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito;

g) descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire per la bonifica e il ripristino ambientale del sito;

h) stima dei quantitativi di terreno destinati a smaltimento o trattamento; se i terreni inquinati fuoriescono dal perimetro del sito, è obbligatorio destinare i terreni a smaltimento o a trattamento in appositi impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997;

i) piano delle indagini e delle prove per il collaudo dell'intervento.

Art. 8.

Relazione e dichiarazioni finali

1. Al termine dei lavori, il responsabile tecnico dei lavori trasmette a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti per territorio una relazione asseverata costituita dai seguenti documenti:

a) dichiarazione di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso e successive integrazioni concordate con il comune;

b) dichiarazione di non aver rilevato la presenza di sostanze estranee a quelle indicate nell'allegato 4;

c) risultati delle indagini prima e dopo l'intervento e relazione sui risultati ottenuti;

d) relazione sui quantitativi di rifiuti e terreni smaltiti o trattati, riportando l'impianto di conferimento e i costi effettivi;

e) eventuali atti amministrativi e giudiziari riguardanti la contaminazione e la successiva bonifica;

e) formulari dei rifiuti prodotti con la bonifica, destinazione finale dei poli di smaltimento o trattamento.

2. Per effetto di tale dichiarazione e a seguito della comunicazione da parte del dipartimento dell'ARPA competente in merito al rispetto di quanto previsto nella relazione di cui al comma 1, la Regione dispone la cancellazione del sito dall'anagrafe dei siti da bonificare, predisposta ed aggiornata sulla base all'arti. 17 del decreto ministeriale n. 471/1999.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Controlli

1. Sono fatte salve le attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica, secondo le competenze previste all'art. 20, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la d.g.r. 11 aprile 2001, n. 7/4219 (Procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999).

II presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 28 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1174 del 16 febbraio 2005.

(Omissis).

05R0316

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005, n. **3.**

Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'art. 37, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 9 del 1º marzo 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), definisce i criteri guida per:

a) la redazione del Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo, in seguito denominato PUGSS, di cui all'art. 3 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), quale specificazione settoriale del Piano dei servizi, di cui all'art. 22 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), così come modificata dall'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico);

b) l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento dei servizi, in seguito denominati infrastrutture, e dei servizi di rete;

c) le condizioni per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale;

d) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento dei servizi nel sottosuolo.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano per l'alloggiamento nel sottosuolo dei servizi di rete di seguito elencati:

a) acquedotti;

b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;

c) elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;

d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;

e) condotte per il teleriscaldamento;

f) condutture per la distribuzione del gas.

2. L'applicazione è altresì estesa alle correlate opere superficiali di connessione.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le adduttrici/alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, le linee elettriche in alta tensione, nonché le strutture destinate alla concentrazione di diversi servizi, quali centrali telefoniche, cabine elettriche e similari, tutti appartenenti a un unico insediamento produttivo.

4. In ogni caso, sono fatti salvi gli adempimenti cartografici di cui ai successivi articoli e le prescrizioni relative al rispetto del codice della strada e degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

Art. 3.

Pianificazione

1. I comuni, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono tenuti a redigere e approvare il PUGSS, entro i seguenti termini:

a) 2 anni per i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione residente o stagionale superiore o uguale a 30.000 bitanti;

b) 3 anni per i comuni con popolazione residente o stagionale inferiore a 30.000 abitanti e superiore o uguale a 10.000;

c) 4 anni per i restanti comuni.

2. La Regione si riserva di individuare aree urbane ad alta densità abitativa o ambiti territoriali di particolare sensibilità ambientale per i quali possono essere fissati tempi di attuazione diversi dai termini indicati.

3. Il PUGSS, quale strumento per l'analisi integrata del sistema territoriale con le infrastrutture di rete ed i relativi servizi, deve essere congruente con le previsioni dello strumento urbanistico generale e con le sue varianti, e costituisce un elemento propulsivo per l'applicazione di tecnologie d'opera innovative e non invasive. Esso si articola in:

a) descrizione delle principali caratteristiche tecniche del sottosuolo e dei suoi possibili utilizzi;

b) valutazione dei vincoli di qualsivoglia natura gravanti sul territorio comunale;

c) criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee, con l'esplicitazione delle tecniche di scavo e di realizzazione;

d) cronoprogramma degli interventi.

4. Al fine di conseguire omogeneità a livello regionale, la redazione del piano deve essere uniformata alle indicazioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento, proporzionando le attività sulla base delle caratteristiche e delle esigenze di ogni singolo comune.

Art. 4.

Pianificazione

1. I comuni, in forma singola o associata, dispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'avvio del programma di ricognizione sotteso al monitoraggio quali-quantitativo delle locali infrastrutture fruite e non, anche ai fini di un'eventuale riprogrammazione d'uso delle stesse nel PUGSS.

2. Nei casi di confermata riutilizzabilità, non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete.

3. I risultati dell'indagine, entro tre mesi dal completamento della ricognizione di cui al comma 1, sono inviati all'Osservatorio risorse e servizi della Regione Lombardia.

Art. 5.

Tipologia delle opere

1. Le infrastrutture sono classificate in tre categorie:

a) trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;

b) polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;

c) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

2. Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di settore il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.

3. Nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili soluzioni di cui al comma 1, è effettuata dal comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

4. Qualora gli interventi rivestano rilevanza sovracomunale, la scelta circa le caratteristiche dell'infrastruttura consegue a una conferenza dei servizi, convocata dalla provincia competente per territorio o maggiormente interessata dall'intervento, cui compete, altresì, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un'opera già approvata.

Art. 6.

Requisiti delle infrastrutture

1. Le infrastrutture di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 5, devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;

b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;

c) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;

d) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scoperchiabili, abbinate a polifore;

c) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A tale fine, così come indicato dalle «Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.

2. Le infrastrutture di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 5, da utilizzare, di norma, per le aree di nuova urbanizzazione, nonchè per le zone edificate, in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedano o rendano opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete, devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;

b) essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni, considerate altresì le disposizioni sui sistemi di telecomunicazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), quali ipotesi per nuovi possibili interventi sui manufatti stradali;

c) essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative tecniche UNI - CEI;

d) possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per eventuali emergenze.

Art. 7.

Criteri generali

1. Qualora l'infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

2. Per gli attraversamenti e le oscillazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, funzionali ai servizi di cui al comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) la profondità minima di interramento, di cui al comma 3 dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non si applica al di fuori della carreggiata. Al di sotto di quest'ultima la profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino e fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

3. Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI - CEI, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza anitincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale) e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/1992/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali.

4. Le infrastrutture polifunzionali, ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, devono essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle tubazioni stesse.

6. Nei casi di realizzazione di infrastrutture da parte di privati, in quanto soggetti autorizzati, l'ente autorizzante, in relazione al carattere di pubblica utilità di tali opere di urbanizzazione primaria, determina, con apposito atto, le eventuali modalità di compartecipazione alle spese ovvero le misure compensative, anche con riferimento alle modalità d'impiego degli alloggiamenti resi disponibili.

Art. 8.

Criteri particolari

1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996.

2. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), qualora gli interventi coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato *B*) del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

3. Le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete di cui all'art. 2, comma 1; per le stesse si fa rinvio alle norme tecniche UNI - CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso. In tal caso, il tratto di tubazione posta nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posata in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI - CEI «Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali», di cui alla norma UNI - CEI «Servizi tecnologici interrati», alla norma UNI-CIG 10576 «Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo», al decreto ministeriale 24 novembre 1984.

Art. 9.

Programmazione

1. I comuni e le province, nelle more dell'adozione del PUGSS e della revisione del PTCP e in coerenza con i tempi e le modalità di attuazione degli stessi, programmano, anche di concerto con altri soggetti pubblici e privati interessati, gli eventuali alloggiamenti per l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Gli interventi programmati devono essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e nel relativo aggiornamento annuale.

Art. 10.

Autorizzazioni

1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal comune o dalla provincia o non sia corredata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo, è soggetta ad autorizzazione.

2. I comuni e le province, ai fini autorizzativi, disciplinano:

a) le modalità di presentazione della domanda e delle garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino;

b) i tempie e le modalità per la conclusione del procedimento autorizzativo;

c) i casi in cui il decorso del termine per la conclusione del procedimento, senza che l'amministrazione abbia provveduto, equivale a rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS e del PTCP, se approvati, tenendo conto della programmazione di cui all'art. 9 e fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4. Gli enti, nell'ambito del procedimento autorizzativo, devono informare i proprietari di aree e strade interessate dagli interventi, controdeducendo alle eventuali osservazioni dei medesimi.

4. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti.

5. L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e deve riportare:

a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;

b) le modalità di ripristino;

c) gli oneri e le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.

Art. 11.

Cartografia e gestione dei dati

1. La documentazione cartografica e i relativi supporti informatici, funzionali alla mappatura e alla georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi di rete di cui all'art. 2, comma 1, sono informati alle specifiche tecniche di cui all'accordo per l'Intesa Stato - Regione - Enti locali, approvate con deliberazione di giunta regionale 7 aprile 2003, n. 12652, e alle successive modifiche e integrazioni.

2. Le suddette specifiche rappresentano il presupposto per lo scambio delle informazioni tra i diversi soggetti istituzionali individuati dalla legge regionale n. 26/2003 e tra questi e gli operatori a diverso titolo interessati alle infrastrutture e ai servizi di rete. I diritti d'uso della cartografia di base sono di esclusiva proprietà dei soggetti istituzionali richiamati.

3. Gli operatori pubblici e privati, in quanto soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e dei servizi di rete, sono tenuti all'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni.

4. I comuni, attraverso gli uffici per il sottosuolo di cui all'art. 12, e le province assicurano il collegamento con l'osservatorio risorse e Servizi per i fini istituzionali dello stesso.

5. I comuni provvedono all'informatizzazione della documentazione cartacea, conseguente all'attività di monitoraggio di cui all'art. 4, entro i termini previsti per l'adozione del PUGSS.

6. La cartografia cartacea o il supporto informatico aggiornati costituiscono gli strumenti propedeutici per la redazione e la revisione del PUGSS e del PTCP e per la programmazione dei nuovi interventi; gli stessi vengono messi a disposizione di chiunque ne abbia titolo.

Art. 12.

Ufficio per il sottosuolo

1. I comuni, entro i termini previsti per l'adozione del PUGSS, costituiscono, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e anche attraverso forme di gestione associata, una struttura cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo e le interlocuzioni con l'Osservatorio regionale risorse e servizi.

2. Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 28 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1175 del 16 febbraio 2005.

(Omissis).

05R0317

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. **5.**

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Introduzione dell'art. 6-*bis *nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 32/2002 è introdotto il seguente art. 6-*bis*:

«Art. 6-*bis*. *(Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale)*. — 1. Nell'ambito delle proeedure programmatorie nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili stabilite dal regolamento di cui all'art. 32, sono soggetti della programmazione:

a) le istituzioni scolastiche autonome;
b) i comuni delle zone socio-sanitarie;
c) le province;
d) la Regione.».

Art. 2.

*Introduzione dell'art. 6-*ter *nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 6-*bis* della legge regionale n. 32/2002 è introdotto il seguente art. 6-*ter*:

«Art. 6-*ter*. *(Conferenza zonale per l'istruzione)*. — 1. La conferenza zonale per l'istruzione è formata da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.

2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

3. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti; fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona.

4. Secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, ciascuna conferenza garantisce la partecipazione delle province nonchè modalità continuative di confronto con le rappresentanze espressive delle componenti delle istituzioni scolastiche autonome per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.

5. Le modalità continuative di confronto di cui al comma 4 assicurano il ruolo delle parti sociali con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.».

Art. 3.

*Introduzione dell'art. 6-*quater *nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 6-*ter* della legge regionale n. 32/2002 è introdotto il seguente art. 6-*quater*:

«Art. 6-*quater*. *(Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all'istruzione)*. — 1. Al fine dell'attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell'istruzione, la giunta regionale promuove intese con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per definire:

a) le modalità per la determinazione e l'assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;

b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell'amministrazione scolastica statale in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;

c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono la indefettibile continuità dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002

1. All'art. 32 *(Regolamento di esecuzione)*, comma 1, le parole «la giunta regionale» sono sostituite dalle parole «la Regione».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente, legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

05R0154

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. **6.**

Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina, in attuazione di quanto disposto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 239 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi.

Art. 2.

Soggetti affidatari

1. Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 3 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 3.

Regolamento

1. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 2 che ne facciano richiesta all'affidatario;

c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.

2. Nel regolamento gli enti pubblici territoriali possono altresì individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera *e)*.

3. In assenza del regolamento di cui al presente articolo, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1.

Art. 4.

Convenzioni

1. Gli enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Le convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi scadenza nel termine di ventiquattro mesi da questa conservano efficacia.

2. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei quindici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia.

3. Le convenzioni aventi scadenza successiva al termine di cui al comma 1; cessano di produrre effetti decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

05R0155

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. **7.**

Gestione delle riserve ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina i prelievi di fauna ittica mediante l'attività di pesca, con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.

2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica.

3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci, i crostacei, i molluschi, nonché la fauna eteroterma vertebrata, vivente, anche temporaneamente, nelle acque o negli alvei sino al livello di media piena.

4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.

Art. 2.

Acque interne

1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca.

2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra.

3. Le acque interne di interesse per la pesca sono individuate in un elenco tenuto dalla giunta regionale.

4. Le province, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, possono collocare segnali al fine di delimitare le acque interne.

5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti.

Art. 3.

Competenze della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne;

b) approvazione e tenuta dell'elenco delle acque interne;

c) approvazione tenuta e aggiornamento dell'elenco delle specie di fauna ittica a rischio, o meritevoli di tutela, e delle relative misure di protezione;

d) promozione di studi, indagini ed iniziative di interesse regionale per la diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'uso dei prodotti ittici;

e) sostegno a progetti interprovinciali e rilevazione e monitoraggio dell'efficienza degli interventi.

Art. 4.

Consulta ittica regionale

1. Il presidente della giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la consulta ittica regionale, organo consultivo della giunta regionale.

2. La consulta è presieduta dal presidente della giunta regionale o suo delegato. Di essa fanno parte rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione, rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali ed esperti designati dalle università della Toscana.

3. La consulta resta in carica per la durata della legislatura.

4. La consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:

a) ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica;

b) alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale;

c) alle attività di cui all'art. 3 nonché sugli argomenti proposti dal presidente.

Art. 5.

Competenze delle province

1. Le province esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, e in particolare:

a) approvazione dei piani provinciali per la pesca nelle acque interne;

b) gestione della fauna ittica per i fini di cui all'art. 1, comma 1;

c) ricognizione dei diritti esclusivi di pesca, e svolgimento delle funzioni connesse, ai sensi dell'art. 6;

d) istituzione delle zone di frega;

e) istituzione e gestione delle zone di protezione parziale o totale per la fauna ittica;

f) istituzione delle zone a regolamento specifico e approvazione dei relativi piani di gestione;

g) rilevazione dei retoni di cui all'art. 13 e degli impianti fissi di pesca;

h) tenuta dell'elenco dei pescatori professionali di cui all'art. 16;

i) istituzione di campi di gara;

j) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo, e sua ridestinazione;

k) recupero della fauna ittica a rischio e interventi di emergenza per la sua tutela;

l) rilascio dell'autorizzazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, di gestione o di recupero;

m) autorizzazione alla deroga al divieto di cui all'art. 14 comma 1;

n) rilascio della concessione di acque per la piscicoltura;

o) fissazione di tempi, lunghi e modalità di svolgimento della pesca dilettantistica, sportiva e professionale e individuazione delle specie oggetto di pesca, nel rispetto del piano regionale;

p) individuazione dei corpi idrici o dei tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, e tenuta del relativo elenco;

q) aggiornamento della classificazione dei corpi idrici ai fini della pesca, ove se ne presenti la necessità;

r) controllo tecnico ed amministrativo sulle attività svolte dai soggetti affidatari dei progetti previsti dai piani provinciali;

s) applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

t) elaborazione ed invio alla Regione della relazione annuale sull'attuazione del piano.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 lettere *f)*, *i)*, *o)* e *p)* sentiti i comuni territorialmente interessati.

3. Per lo svolgimento delle azioni conseguenti agli adempimenti di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *j)* e *k)* le province possono avvalersi di soggetti terzi, e in particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente, in base alle disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 6.

Diritti esclusivi di pesca

1. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.

2. I titolari di diritti esclusivi di pesca ne danno comunicazione alla province entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la relativa documentazione probatoria.

3. Le province possono disporre l'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.

5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto di ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre.

6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi statali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza.

7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di pesca:

a) la mancata comunicazione alla provincia della documentazione di cui al comma 2 o del programma annuale di cui al comma 4;

b) l'uso non conforme alle finalità della presente legge;

c) il mancato esercizio per oltre cinque anni.

Art. 7.

Concessione di acque per la piscicoltura

1. Il piano provinciale di cui all'art. 9 può prevedere che una percentuale fino al cinque per cento dello sviluppo dei corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo di piscicoltura.

2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla provincia, per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.

3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittiogenici, i casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione delle vertenze.

4. Al fine dell'esercizio della piscicoltura i titolari degli impianti possono richiedere in concessione tratti di corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità dell'impianto. Tali concessioni non rientrano nella percentuale di cui al comma 1.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 8.

Piano regionale per la pesca nelle acque interne

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.

2. Il piano regionale ha validità di sei anni e detta i criteri per la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici, per la realizzazione degli istituti previsti dalla presente legge, gli indirizzi per l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale nonché gli obiettivi, le tipologie degli interventi, le priorità, l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione e ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.

3. Il piano regionale dispone altresì in ordine alla partecipazione delle associazioni dei pescatori e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione alla programmazione, alla gestione ittica e alle funzioni di vigilanza.

4. In relazione alle disponibilità del bilancio, la giunta ripartisce ogni anno fra le province il settanta per cento delle risorse stanziate per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, e provvede alla eventuale rimodulazione delle assegnazioni alle province in caso di mancata presentazione dei progetti annuali, ovvero di progetti che non raggiungano la quota assegnata.

5. Per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale, una quota delle risorse disponibili in bilancio può essere destinata al finanziamento di progetti e iniziative di interesse regionale a favore della fauna ittica e dell'ambiente da realizzare ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, con la priorità di quelli presentati da associazioni di pescatori dilettanti.

Art. 9.

Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne

1. Le province, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale, sentiti i comuni, approvano, nel rispetto degli indirizzi del piano medesimo, i piani per la pesca nelle acque interne e li trasmettono alla giunta regionale.

2. I piani, che hanno durata corrispondente a quella del piano regionale di cui all'art. 8, indicano:

a) gli obiettivi di carattere generale;

b) la divisione in zone ittiche dei corpi idrici;

c) le modalità e gli strumenti per la gestione dei corpi idrici, le forme di collaborazione nonché le tipologie di convenzione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 3;

d) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;

e) gli interventi di tutela delle risorse ittiofaunistiche e di ripristino e mantenimento degli equilibri biologici;

f) gli interventi in applicazione delle misure di protezione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

3. Le previsioni del piano si attuano attraverso progetti che specificano:

a) le azioni previste e la loro durata;

b) i soggetti attuatori;

c) le motivazioni dell'intervento;.

d) il costo;

e) gli eventuali soggetti cofinanziatori.

Art. 10.

Assetto delle acque ai fini della pesca

1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono suddivisi nelle seguenti zone ittiche:

a) zona a salmonidi;

b) zona a ciprinidi;

c) zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.

2. Le province aggiornano la classificazione dei corpi idrici, quando ciò sia reso necessario da variazioni permanenti delle condizioni ambientali.

Art. 11.

Acque di confine

1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, ai tempi e ai modi di pesca.

2. Sono di confine:

a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;

b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.

3. La Regione adotta iniziative per la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine.

Art. 12.

Impianti per la pesca a pagamento

1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alle province, allegando una descrizione tecnica comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti stessi.

2. Le province dispongono, quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, l'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.

3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.

4. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare prodotti vivi.

Art. 13.

R e t o n i

1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.

2. Le province provvedono alla rilevazione dei retoni presenti sul territorio di competenza.

3. Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, nonché delle tradizioni e delle consuetudini, indicano i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati.

4. Le province determinano le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.

5. Le province possono stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.

6. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.

7. È vietata l'installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 14.

Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna

1. L'immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone è vietata. Le province possono consentire deroghe al divieto.

2. Le province, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrivono obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica.

3. Obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica sono previsti anche nel caso di opere che comunque comportino la limitazione delle condizioni biogeniche del corpo idrico.

4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla provincia competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua.

Capo III

DISCIPLINA DELLA PESCA

Art. 15.

Licenze di pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo *A*: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera *b)*;

b) licenza di tipo *B*: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;

c) licenza di tipo *C*: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera *b)*;

d) licenza di tipo *D*: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'art. 21.

2. L'importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:

a) € 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) € 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera *b)*;

c) € 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera *c)*;

d) € 1,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione.

4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.

Art. 16.

Pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.

2. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), in possesso della licenza di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, che abbiano provveduto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 15, comma 2, lettera *a)*.

3. La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

4. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che viene aggiornato di norma ogni tre anni, sentiti i pescatori iscritti, e tenuto conto dei dati semestrali di cui al comma 6.

5. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

6. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.

7. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della presente legge.

Art. 17.

Pesca dilettantistica

1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere *b)*, *c)*.

2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.

3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:

a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali;

b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;

c) per la pesca a pagamento negli impianti di cui all'art. 12 e nelle acque in concessione.

Art. 18.

Commercio e detenzione di specie ittiche

1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non leciti.

2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al materiale allevato o di importazione la cui legittima provenienza risulti da idonea documentazione.

Art. 19.

S a n z i o n i

1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione di € 30,00, purché, entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.

3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti, o uso di sostanze nocive, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 300,00 a € 900,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla provincia i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.

4. Chi introduce nei corpi idrici della Regione fauna ittica estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, e a un'ulteriore sanzione da € 10,00 a € 20,00 per ciascun capo.

5. La violazione dei divieti di cui all'art. 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 comma 1 lettera *b)* comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 30,00 a € 180,00.

7. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 comma 1, lettera *c)* comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 10,00 a € 20,00 per ogni capo.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 comma 1, lettera *a)* comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.

9. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 comma 1 lettera *h)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 30,00 a € 180,00.

10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'art. 20.

11. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

12. Competente all'applicazione delle sanzioni è la provincia nel cui territorio è accertata l'infrazione.

Art. 20.

Vigilanza e sanzioni

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni di pescatori, venatorie o ambientaliste, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.

2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca.

Capo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in particolare:

a) le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;

b) luoghi e tempi per l'esercizio della pesca;

c) i limiti di cattura della fauna ittica;

d) l'istituzione e il funzionamento delle zone di frega;

e) l'istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;

f) l'istituzione e il funzionamento delle zone di protezione;

g) l'istituzione e il funzionamento dei campi di gara;

h) le tabellazioni;

i) il recupero del novellame;

j) prelievi a fini di studio;

k) le deroghe al divieto di immissione di specie alloctone di cui all'art. 14 comma 1.

2. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Elenco delle specie di fauna ittica

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela.

Art. 23.

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la giunta regionale rende periodicamente conto al consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne.

2. A tal fine la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:

a) le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti regionali e provinciali, finanziati annualmente dalla giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente;

b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti;

c) le forme di collaborazione e le convenzioni attivate dalle province con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni di pescatori, così come previsto dall'art. 5, comma 3;

d) il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale.

3. Al termine di ciascun triennio la giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi:

a) l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio;

b) il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per provincia.

4. La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.

5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);

b) lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);

c) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 63 (Modifiche alla legge regionale n. 25/1984 «Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica»);

d) legge regionale 10 agosto 1992, n. 35 (Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 25/1984, già modificata dalla legge regionale n. 63/1989);

e) art. 12-*bis* della legge regionale 28 marzo 1996, n. 26 (Scioglimento del consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66);

f) legge regionale 14 novembre 1996, n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica «legge regionale 24 aprile 1984, n. 25» Modifiche ed integrazioni);

g) legge regionale 19 maggio 1999, n. 29 (Modifiche all'art. 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante «Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica»);

h) lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2002).

Art. 25.

Norme transitorie

1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla scadenza.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'art. 15, comma 2 sono introitate nella unità previsionale di base (U.P.B.) 111 «Imposte e tasse» del bilancio regionale.

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in complessivi 1.550.000,00 euro per l'anno 2005, trovano copertura nell'ambito delle risorse allocate alla U.P.B. *553* «Interventi per la pesca, la tutela ittiofaunistica e l'itticoltura - Spese correnti», rese disponibili dall'abrogazione della legge regionale n. 25/1984.

3. Per gli esercizi successivi le risorse sono annualmente stabilite con legge di bilancio.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 21.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

05R0156

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 1º febbraio 2005, n. **2.**

Struttura organizzativa e dirigenza della presidenza della giunta regionale e della giunta regionale.

(Pubblicata nel supl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 6 del 9 febbraio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, in attuazione del titolo V della Costituzione e dello statuto regionale e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta norme generali ai fini della regolamentazione della struttura organizzativa e della dirigenza della presidenza della giunta regionale e della giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono quadro di riferimento per il consiglio regionale e disciplina per le agenzie strumentali della Regione.

Art. 2.

Principi generali

1. La disciplina dell'organizzazione degli uffici e della dirigenza è ispirata, in particolare, ai seguenti principi generali:

a) distinzione delle responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza;

b) miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa regionale e incremento della sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata, con la flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse;

c) accrescimento della competitività del sistema organizzativo regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e decentramento, anche al fine di favorire l'integrazione con altre regioni europee;

d) valorizzazione delle risorse umane e professionali dell'ente, anche garantendo la pari opportunità tra uomini e donne;

e) trasparenza e qualità dell'azione amministrativa, anche promuovendo l'innovazione tecnologica;

f) costante controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attività dell'amministrazione regionale;

g) razionalizzazione della produzione legislativa regionale nella materia dell'organizzazione amministrativa,

Art. 3.

Disciplina di attuazione

1. La giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce indirizzi e criteri generali di carattere organizzativo. Sulla base di tali indirizzi la giunta regionale approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto del principio di massima integrazione delle strutture.

Art. 4.

Programmazione e verifiche dell'organizzazione e del personale

1. La giunta regionale, secondo gli indirizzi della programmazione regionale generale, approva il piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell'ente.

2. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale, unitamente alla legge finanziaria regionale di cui all'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la relazione annuale in materia di organizzazione e personale.

3. La giunta regionale procede periodicamente, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina di attuazione di cui all'art. 3, alla verifica della struttura organizzativa, nel rispetto dei principi e criteri della presente legge e della programmazione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) esigenze correlate alla evoluzione istituzionale e funzionale della Regione e della domanda dei servizi;

b) conferimento di funzioni agli enti locali;

c) verifica dei fabbisogni delle varie direzioni regionali.

Art. 5.

Articolazione

1. L'organizzazione regionale è articolata in:

a) direzioni regionali;

b) strutture e posizioni di livello dirigenziale;

c) strutture e posizioni di livello non dirigenziale.

Art. 6.

Direttori regionali

1. I direttori regionali sovrintendono funzionalmente alle attività delle direzioni regionali, svolgendo compiti di raccordo tra esse e gli organi politici e assicurano il conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati nell'ambito della programmazione dell'ente.

In particolare:

a) contribuiscono con proprie proposte alla elaborazione dei piani, progetti o altri atti di competenza della giunta;

b) propongono alla giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e la funzionalità organizzativa della struttura regionale.

2. I regolamenti di cui all'art. 3 disciplinano, in particolare, competenze, responsabilità e poteri attribuiti ai direttori regionali.

Art. 7.

Incarico di direttore regionale

1. L'incarico di direttore regionale viene conferito dal presidente della giunta regionale, su proposta della giunta stessa, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova giunta regionale.

3. L'incarico di direttore è fiduciario ed è conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure adaziende private, a settori della ricerca e dell'università o alle libere professioni.

4. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'art. 3.

Art. 8.

Dirigenza regionale

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di «dirigente», secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.

2. Con i regolamenti di cui all'art. 3 sono definite le funzioni, i poteri e le responsabilità affidate ai dirigenti regionali come previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

Art. 9.

Delega di funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze loro attribuite, a dipendenti con responsabilità di posizione organizzativa.

2. I regolamenti di cui all'art. 3 disciplinano modalità e termini per l'esercizio della delega. Non si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 2103 del codice civile e 52 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 10.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

2. Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di almeno diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.

3. Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al comma 1 i dipendenti di aziende private, in possesso di almeno diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera direttiva o dirigenziale.

4. Con i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 3 sono disciplinati modalità e termini per l'accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Art. 11.

Incarichi dirigenziali

1. L'incarico di dirigente è conferito dalla giunta regionale su proposta del direttore competente, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

2. Nel conferimento degli incarichi è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali, valutatianche in considerazione dei risultati conseguiti, posseduti dai dirigenti regionali.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, anche a dirigenti esterni all'amministrazione regionale. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento di cui al comma 4, a dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'art. 3.

Art. 12.

Coordinamento delle iniziative tra giunta regionale e consiglio regionale

1. Il consiglio regionale e la giunta regionale assumono iniziative al fine di perseguire la coerenza e il massimo coordinamento tra le rispettive organizzazioni, nonchè di assicurare una reciproca funzione di supporto e complementarietà.

Art. 13.

Autonomia delle agenzie regionali

1. Le agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'ordinamento contabile regionale.

2. Le agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.

3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle agenzie di cui al comma 1, il personale trasferito dalla Regione non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'ente.

4. La giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull'andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.

5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

Art. 14.

Centro per le pari opportunità

1. Al centro per le pari opportunità della Regione Umbria è riconosciuta, nell'ambito delle materie di competenza, autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

2. Il centro per le pari opportunità si avvale di personale assegnato dalla Regione o proveniente da altre amministrazioni pubbliche. I criteri generali per l'assegnazione del personale regionale sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'ente.

Art. 15.

Protocolli di relazioni sindacali

1. La giunta regionale con il concorso degli enti strumentali ed il consiglio regionale stipulano protocolli di relazioni sindacali volti ad una gestione unitaria ed integrata in materia di organizzazione e personale.

Art. 16.

Strutture speciali di supporto

1. Il presidente della giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e ciascun componente la giunta di un ufficio di supporto, con compiti di segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l'espletamento di attività inerenti le funzioni loro attribuite, che non siano riconducibili nell'ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della presidenza della giunta regionale e/o della giunta regionale.

2. La struttura di supporto del presidente della giunta regionale è disciplinata da apposita normativa regionale.

3. La giunta regionale, con i regolamenti di cui all'art. 3, disciplina modalità e termini, delle strutture di supporto al vicepresidente e agli assessori.

Art. 17.

Partecipazione

1. Ciascuna direzione regionale promuove conferenze di organizzazione del lavoro, almeno due volte all'anno, per la definizione e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.

Art. 18.

Soppressione ruolo speciale transitorio

1. Il ruolo speciale transitorio, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 per il personale assunto a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi della legge 11 dicembre 2000, n. 365, è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2006.

2. La giunta regionale dispone l'inserimento nel ruolo ordinario dell'Ente dei dipendenti in servizio appartenenti al ruolo speciale transitorio di cui al comma 1, a decorrere dalla predetta data, nonché previa apposita selezione di quelli assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dalla stessa giunta ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e già utilizzati nei progetti connessi alla ricostruzione post-sisma.

3. La giunta regionale dispone l'assegnazione del personale di cui al comma 2 alle strutture regionali in relazione alle esigenze funzionali delle stesse, previo adeguamento della dotazione organica, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Il consiglio regionale e la giunta regionale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni ad eccezione di quelli attivati dai gruppi consiliari in applicazione della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall'amministrazione di rispettiva appartenenza a condizione che:

a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le categorie relative ai posti messi a concorso;

b) abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno ventiquattro mesi nel periodo dal 1º gennaio 1995 al 31 dicembre 2004.

Art. 20.

Norma finale

1. Gli atti generali di cui all'art. 3 sono emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

«2. Presso la presidenza della giunta regionale e presso la presidenza del consiglio regionale operano gli uffici stampa, composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assuito con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il tratta mento economico e norma tivo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.».

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 ad eccezione dell'art. 9, come modificato e integrato dall'art. 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e dall'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7, il quale si applica esclusivamente alle strutture di supporto agli organi del consiglio regionale;

b) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 33.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 3, per la parte che disciplina le materie oggetto dei regolamenti stessi.

Art. 23.

Norma di rinvio

1. Quando leggi e altri provvedimenti regionali fanno riferimento a norme della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, esso deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti sulle apposite unità previsionali di base di bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 1º febbraio 2005

LORENZETTI

05R0248

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. **3.**

Perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta «Parco del Monte Subasio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 7 del 16 febbraio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta Parco del Monte Subasio

1. La perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta Parco del Monte Subasio, ai sensi dell'art. 12, comma 7 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, è rappresentata dalla cartografia a scala 1:25.000 di cui alla tavola *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Tutela delle aree escluse dall'area naturale protetta Parco del Monte Subasio

1. Le aree escluse dalla perimetrazione provvisoria dell'area naturale protetta Parco del Monte Subasio individuata dall'art. 25, comma 2, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, sono rappresentate dalla cartografia in scala 1:25.000 di cui alla tavola *B* allegata alla presente legge.

2. Tali aree sono classificate aree boscate, comprensive delle relative radure, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 e ne seguono la relativa disciplina.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 7 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0249

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2005, n. **1.**

Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25: «Disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 1 del 15 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 delll'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25, deve interpretarsi nel senso che il limite volumetrico di 200 metri cubi per le pertinenze delle abitazioni ed il limite volumetrico di 500 metri cubi per i volumi residenziali trovano applicazione anche alle opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente 3.000 metri cubi.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 gennaio 2005

IORIO

05R0065

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2005, n. **2.**

Integrazione e modifica della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, ad oggetto: «Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono ammessi a presentare istanza per la concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 5 e accedono alla relativa graduatoria di cui all'art. 3 della legge stessa, così

come modificato dalla legge regionale 24 marzo 2003 n. 11, anche gli operatori della formazione che al momento dell'istanza sono sottoposti a provvedimento disciplinare di licenziamento, qualora lo stesso sia stato impugnato in sede conciliativa o giudiziaria.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise,

Campobasso, 5 gennaio 2005

IORIO

05R0066

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2005, n. **3.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 1 del 15 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato con legge e non oltre il 28 febbraio 2005, il bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 2005, con le modalità e le disposizioni previste dallart. 10 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 gennaio 2005

IORIO

05R0067

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2005, n. **4.**

Disposizioni per il funzionamento dei gruppi consiliari - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, come modificata dalle leggi regionali 2 agosto 2002, n. 17, e 24 dicembre 2002, n. 43.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 1 del 15 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 17, e nuovamente sostituito dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* del comma 1, l'espressione «euro 1.125,00» è sostituita dall'espressione «euro 2.625,00»;

b) alla lettera *b)* del comma 1, l'espressione «euro 450,00 » è sostituita dall'espressione «euro 800,00» e l'espressione «euro 375,00» è sostituita dall'espressione «euro 600,00»;

c) la lettera *c)* del comma 1 è soppressa;

d) al comma 2, dopo le parole «di cui alle lettere», l'espressione «*a)*, *b)* e *c)*» è sostituita dall'espressione «*a)* e *b)*».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui all'art. 3 sono erogati in rate quadrimestrali anticipate e sono spendibili senza vincoli di destinazione. Entro il successivo 31 gennaio di ogni anno, le somme non impegnate devono essere riversate alla Tesoreria regionale».

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è abrogato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 gennaio 2005

IORIO

05R0068

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507022/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (*G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005*.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-4107000050604

€ 2,00